## ACCORDO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Con la presente scrittura privata

tra

I'Automobile Club Treviso (di seguito anche AC Treviso) con sede in viale Verdi n.23/C – 31100

Treviso – C.F./P.IVA 00190250266 - in persona del Direttore Angelo Raffaele Centola nato a

XXXXXXXXXXXXXXX il XX.XXXXX e residente a XXXXXXXXXXXX in XXXXXXXXXXXXXXXX C.F.

е

- 1. L' AC Treviso, ai sensi del comma 2 dell'art. 61 del D.lgs. n. 276/2003 in applicazione della legge 30/2003, conferisce incarico all' Istruttore Servizi Amministrativo Contabili c/o Comune di Treviso Marco Conte, il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto:
  - docenza due (2) corsi per patenti di servizio rivolto ad Agenti di Polizia Locale, nei giorni 2-4-9-11-16-18-30 aprile 2 -7 - 9-14 maggio 2024 dalle ore 08.30 alle ore 12.30, il primo, e dalle 14.30 -18.30, il secondo, per un totale di 72 ore
- 2. Il Sig. Marco Conte si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno da lui avanzate dagli organi direttivi dell'Ente, nei limiti e con le modalità del presente contratto.
- 3. Il compenso per la collaborazione occasionale, oggetto del presente accordo, non supera per l'anno di valenza del contratto, la somma di € 5.000,00, e la prestazione avrà una durata di non oltre

30 gg. lavorativi per l'anno in corso, pertanto, non rientra nel regime di applicazione previdenziale

della gestione separata INPS.

4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 700,00 (euro settecento/00), a corso, per

un totale di € 1.400,00, al lordo della ritenuta d'acconto del 20% (escluse le eventuali lezioni di

recupero). Tale somma sarà corrisposta in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2024 dietro

presentazione di regolare notula di prestazione occasionale attestante le giornate di servizio nel

mese.

5. L' AC Treviso si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di

grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 5

giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire

le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in

materia purché non in contrasto con quanto qui previsto

7. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali e inderogabili, talché

l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo

del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Treviso, 22 marzo 2024

Il Collaboratore

Automobile Club Treviso

f.to Sig. Marco Conte Centola

f.to II Direttore - Angelo